COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

ORDINANZA
N. 26 DEL 05/11/2026

SETTORE: Area Affari Generali

OGGETTO:	**ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – FINO A 5 ORE GIORNALIERE – DAL 5 AL 14 NOVEMBRE 2026.**

IL SINDACO

PRESO ATTO che le previsioni meteorologiche indicano per i prossimi giorni un abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale, con possibili precipitazioni diffuse;

CONSIDERATO che il previsto abbassamento delle temperature avrà ripercussioni sia sul comfort abitativo all'interno delle unità immobiliari ubicate sul territorio comunale, sia sulla salute dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili della popolazione;

CONSIDERATE le richieste pervenute da numerosi cittadini residenti stabilmente sul territorio comunale, in particolare anziani, di anticipare l'accensione degli impianti termici rispetto alla data di avvio ordinario del riscaldamento;

VISTA la vigente normativa in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, nonché di contenimento dei consumi energetici, costituita da:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- per le parti non abrogate, Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

ACCERTATO che, il Comune di Ceriale rientra nella zona climatica “C” dell’art. 4 del D.P.R. n.74/2013;

RILEVATO che l'art. 4, comma 2°, del D.P.R.16.04.2013 n° 74 stabilisce, per i Comuni ricadenti nella zona "C", che gli impianti termici possono essere attivati dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R., secondo cui "al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, il quale prevede che i Sindaci, con propria ordinanza, possano ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata

informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

RITENUTO pertanto opportuno, a fronte delle condizioni climatiche sopra descritte e delle esigenze di tutela della salute della cittadinanza, consentire in via facoltativa l'anticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 5 ore giornaliere, pari al 50% della durata massima ordinaria prevista per la zona "C";

VISTI:

- l'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

AUTORIZZA

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, l'accensione **facoltativa** anticipata degli impianti termici di riscaldamento per un massimo di **5 (cinque) ore giornaliere**, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, nel periodo dal **05/11/2026 al 14/11/2026**.
2. Dal **15/11/2026** si applica il regime ordinario previsto per la zona climatica "C" dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013 (dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore giornaliere).

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde della giornata e a perseguire ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici, ricordando che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, la temperatura media ambiente durante il periodo di esercizio degli impianti non deve superare:

- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

I predetti limiti di temperatura non si applicano agli edifici scolastici, a quelli adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, nonché agli ulteriori edifici esclusi dalla normativa vigente.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Ceriale per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale dell'Ente, a garanzia dell'immediata informazione alla popolazione;
2. la trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Locale, incaricati dell'esecuzione e dei controlli sul rispetto di quanto disposto;
3. che il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza sia sanzionato ai sensi della normativa vigente in materia.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

IL SINDACO
Marinella Fasano / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)